

Numero 109.019 di Repertorio

Raccolta n. 27989

- COSTITUZIONE DI FONDAZIONE -

- Repubblica Italiana -

L'anno 2016 (duemilasedici) questo giorno di lunedì 14 (quattordici) del mese di marzo.

In Venezia, Cannaregio n. 2040, Palazzo Ca' Vendramin Calergi. Davanti a me dott. CARLO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Venezia, presenti i signori:

= DAL ZIN MICHELE, nato a Montebelluna (TV) il 18 novembre 1973, [REDACTED]

= LONGHIN ALESSANDRO, nato a Dolo (VE) il 26 luglio 1974, [REDACTED]

testimoni a me noti ed idonei a' sensi di legge, è comparso il Signor:

= dott. LUIGI BRUGNARO, nato a Mirano (VE) il 13 settembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua veste di Sindaco e rappresentante legale del:

- "COMUNE DI VENEZIA", con sede in Venezia (VE), Palazzo Ca' Farsetti, Sestiere San Marco n. 4136, codice fiscale 00339370272

la cui elezione è stata convalidata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 2 luglio 2015, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 2016, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", esonerato me notaio dal darne lettura.

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in forza del quale stipula quanto segue:

- 1) Il COMUNE DI VENEZIA, come sopra rappresentato, costituisce, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del c.c., una Fondazione denominata Fondazione "Agenzia di Sviluppo Venezia".
- 2) La Fondazione ha sede in Venezia.


Ai fini della iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato si indica l'indirizzo in Venezia, Cannaregio n. 2040 - Palazzo Ca' Vendramin Calergi.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede della Fondazione nel Territorio del Comune di Venezia.

- 3) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; in particolare gli scopi e le attività istituzionali sono quelli di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto.

- 4) La durata della Fondazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2046 (duemilaquarantasei).

- 5) La vita sociale è altresì regolata dai patti contenuti nello statuto composto da 21 articoli (ventuno), che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al comparente in presenza dei testimoni.



REGISTRATO A VENEZIA

N. 12/04/2016

N. 1313/15

Atti Pubblici

Con Euro 265,00



6) Il fondo di dotazione è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento), costituiscono il "fondo patrimoniale di garanzia".

Tale complessiva somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), portata dall'assegno circolare non trasferibile n. 3304415595-00 in data 14 marzo 2016 emesso da Intesa Sanpaolo - Filiale Venezia Campo Manin, viene consegnata in via fiduciaria a me notaio, con il mandato di trasferire la stessa all'amministratore unico, quale oltre nominato, ad avvenuto riconoscimento della personalità giuridica della qui costituita Fondazione; tale deposito fiduciario verrà iscritto da me notaio nel Registro Somme e Valori di cui all'art. 6 della Legge 22.1.1934 n. 64.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento della personalità giuridica non dovesse, per qualsiasi motivo, essere perfezionato, tale circostanza (da considerarsi quale condizione risolutiva del presente atto) comporterà che il predetto assegno sarà restituito all'Amministrazione Comunale da parte del Notaio.

7) È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

8) In sede di costituzione e, in deroga alle previsioni di cui all'art. 13 dello statuto, l'organo amministrativo è composto da un amministratore unico, e a tale scopo viene nominato il signor:

= dott. DEREK DONADINI, nato a Venezia il 6 novembre 1970
Codice Fiscale DND DRK 70S06 L736I

che decadrà 30 giorni dopo l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione rimanendo in carica, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore unico nominato in sede di Atto costitutivo non riceve alcun compenso.

Il signor dott. Derek Donadini è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connessa ecc.), sottoscrivendo eventuali atti integrativi.

Il revisore unico sarà nominato dal Fondatore Promotore entro 30 giorni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

9) Imposte e spese del presente atto e comunque relative alla costituzione della Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dal Comune di Venezia, nella sua veste di Fondatore Promotore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e alla presenza dei testimoni ne ho dato lettura al comparso che

lo approva.

Scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su
di due fogli per quattro intere facciate e fin qui della quin-
ta e viene sottoscritto alle ore 13,50.

F.to BRUGNARO Luigi

F.to Alessandro LONGHIN

F.to Michele DAL ZIN

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia”, con sede in

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio del Comune di Venezia onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione proprie della Fondazione stessa, di cui all’art. 3.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione di cui all’articolo 2 vengono perseguite nell’ambito del territorio della Regione del Veneto.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'attrazione di investimenti sull'intero territorio comunale, valorizzando le potenzialità attrattive del Comune di Venezia in Italia e all'estero.

Lo scopo di promuovere l'attrazione di investimenti potrà estendersi all'intero territorio di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

Articolo 3

Attività istituzionali

La Fondazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all’art. 2, può svolgere le seguenti attività :

- a) l’attivazione di iniziative utili all’individuazione di investitori e partner pubblici e/o privati interessati all’attuazione di investimenti sul territorio comunale ed eventualmente metropolitano;
- b) lo sviluppo di ogni possibile attività e/o iniziativa finalizzata al rilancio delle aree sottoutilizzate del territorio comunale, quali ad esempio Marghera o le isole lagunari ed il Lido, in sinergia e coordinamento con l'Amministrazione comunale;
- c) il coordinamento delle attività svolte dagli uffici dell'Amministrazione Comunale e/o dalle società partecipate che impattano sullo sviluppo economico del territorio, sotto l'indirizzo e il controllo degli Organi dell'Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di cui sopra possono essere:
 - le attività di promozione e sponsorizzazione in Italia e all’estero di mostre, ed eventi organizzati dal Comune di Venezia, nonché la divulgazione e lo sfruttamento del brand “Venezia”;
 - l'elaborazione e la realizzazione di progetti di riqualificazione di aree e beni immobili di proprietà del Comune di Venezia o di società/organismi da esso partecipati;

Alla Fondazione potranno essere dai Partecipanti affidati ulteriori compiti di competenza, già attuale e/o futura, dell’amministrazione comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione della zona franca in area portuale, quando concessa all'Amministrazione Comunale;
- la certificazione di soggetti intermediari nelle attività sopra riportate, aventi caratteristiche di elevata affidabilità e serietà nei confronti del mondo imprenditoriale italiano e straniero e verso l'Amministrazione Comunale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, nei limiti delle spese autorizzate nel bilancio annuale:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di contratti di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
4. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
5. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
6. stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte di attività;
7. svolgere attività di formazione sui temi inerenti il suo scopo;
8. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione (con obbligo in tal caso di adozione di una contabilità separata), anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il Patrimonio del Fondo di dotazione indisponibile è composto:

a) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati dal Fondatore Promotore o da altri Partecipanti, nonché da ogni altro bene immobile che venisse acquistato senza diversa espressa destinazione.

Il fondo di dotazione originario è costituito da conferimenti in denaro per complessivi € 50.000,00, dei quali indisponibili Euro 15.000,00, effettuati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dal socio Fondatore Promotore Comune di Venezia.

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;

c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Patrimonio;

d) dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;

e) da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di Enti territoriali o da altri Enti Pubblici attribuiti al fondo di dotazione.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'Art. 5 del presente Statuto;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti e dei soggetti terzi;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione dei Bilanci, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Il Bilancio previsivo e consuntivo dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla Relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'anno e dalla Relazione sull'andamento della gestione nonché dalla Nota integrativa.

Il Bilancio previsivo e il Bilancio consuntivo sono altresì accompagnati dalle rispettive Relazioni del revisore unico dei conti.

Il Bilancio consuntivo di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposto entro 30 giorni all'Assemblea dei Partecipanti per una sua valutazione.

I Bilanci e le predette Relazioni accompagnatorie dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione e sul sito internet istituzionale del Fondatore Promotore.

I documenti di bilancio saranno depositati nei modi di legge.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della

Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della fondazione sono: il Fondatore Promotore e i Partecipanti.

Articolo 9

Fondatore Promotore

È Fondatore Promotore il Comune di Venezia.

Articolo 10

Partecipanti

Sono Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche, e gli enti pubblici, anche aventi sede fuori dal territorio nazionale, che, perseguendo istituzionalmente le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal regolamento della Fondazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante, che viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione su istanza dell'aspirante, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11

Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto tra cui in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previsti dal regolamento della Fondazione;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- - apertura di procedure di liquidazione;
- - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Fondatore Promotore non può essere in alcun caso escluso dalla Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Revisore Unico dei Conti;

La nomina dei componenti degli organi collegiali sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei nominati.

Ai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione spettano i rimborsi spese di volta in volta autorizzati e debitamente documentati.

Fatto salvo il divieto di cui all'art. 6 comma 2 del D.l. n. 78/2010, gli incarichi nel Consiglio di Amministrazione sono a titolo onorario.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono nominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco pro tempore del Comune di Venezia tra esperti di elevata professionalità.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica fino alla scadenza prevista dall'atto di nomina e possono essere confermati.

In ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di Consigliere, il Fondatore

Promotore deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove necessario, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione; il Direttore rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato;
- deliberare eventuali modifiche statutarie previo parere vincolante del Fondatore Promotore, sentita l'Assemblea dei partecipanti, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza sulle Fondazioni di ambito regionale;
- deliberare in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 30 e seguenti del Codice Civile;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, esclusivamente a tempo e solo in ordine agli aspetti organizzativi, al Presidente e/o al Direttore.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Articolo 14

Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Articolo 15

Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei partecipanti è costituita dal Fondatore Promotore e da tutti i Partecipanti della Fondazione.

Si riunisce, per lo meno una volta l'anno, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Le sedute dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea rappresenta momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione.

L'Assemblea può formulare proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione sull'attività, obiettivi e programmi della Fondazione.

L'Assemblea non ha poteri deliberativi.

Articolo 16

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di un Direttore dell'Agenzia.

L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito a seguito di apposita procedura, per un triennio, eventualmente prorogabile.

Tale incarico può essere conferito a personale dipendente del Fondatore Promotore con qualifica dirigenziale o di posizione organizzativa o, con apposito incarico, a soggetto esterno in possesso dei requisiti per ricoprire la qualifica dirigenziale.

Spetta al Direttore la responsabilità gestionale dell'Agenzia e dei relativi risultati, la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresa l'adozione di tutti quegli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In particolare spetta al Direttore:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio di previsione e annuale;
- d) dirigere il personale della Fondazione, assegnandone i compiti specifici, determinarne gli orari di lavoro, adottando direttamente misure disciplinari fino alla censura e formulando proposte nei casi di fatti di maggiore gravità;
- e) adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'attività svolta;
- g) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione ;
- h) adottare i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

Nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia, o in caso di sua assenza/impedimento, le sue funzioni possono essere affidate ad un dipendente del Fondatore Promotore con qualifica corrispondente a quella dirigenziale e/o di posizione organizzativa.

Articolo 17

Comitato Tecnico

La Fondazione si può avvalere per il perseguimento delle proprie attività di un Comitato Tecnico, i cui membri sono scelti dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Sindaco del Comune di Venezia.

Il Comitato Tecnico resta in carica fino per la durata prevista nella deliberazione di nomina e gli incarichi all'interno del medesimo sono a titolo onorario.

I componenti del Comitato Tecnico non possono ricoprire cariche elettive o di rappresentanza presso il Comune di Venezia, altri enti pubblici o istituzioni, società, consorzi, aziende, tutte partecipati/e in qualunque modo dal Comune e vengono scelti fra coloro che sono in possesso di qualificata competenza e/o esperienza specifica nel settore di attività della Fondazione.

Non possono ricoprire la funzione di componente del Comitato Tecnico coloro che versino nelle

situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi amministrativi negli enti pubblici previste dalla legislazione vigente.

Il Comitato Tecnico svolge attività di supporto agli organi della Fondazione e, in particolare, costituisce l'organo di raccordo tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'ambito dei servizi e delle attività prestate dalla Fondazione ai sensi del presente statuto.

Articolo 18

Il revisore unico dei conti

Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati, tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, dal Fondatore promotore, che ne fissa anche il compenso.

Il revisore unico dei conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione e/o allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa.

Il revisore unico dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

Articolo 19

Impegni del Fondatore Promotore

Il Fondatore Promotore Comune di Venezia si impegna a garantire un contributo annuo minimo a sostegno delle spese della Fondazione, anche nella forma del distacco a titolo gratuito di personale e/o di comodato gratuito di locali e relative dotazioni d'ufficio.

A tale scopo, il bilancio di previsione di cui all'art. 7, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere trasmesso al Fondatore Promotore per un suo parere vincolante.

Articolo 20

Estinzione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statuari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità di vigilanza di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Venezia, in quanto Ente pubblico ed in particolare Ente locale competente sul territorio, che dovrà a sua volta destinare tali beni al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita; il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, se lo riterrà necessario, il liquidatore del patrimonio della Fondazione.

I beni affidati o concessi in uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.